



Città di Velletri

Città metropolitana di Roma Capitale

www.comune.velletri.rm.it

VERSAMENTO SALDO TASI ANNO 2015

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

VISTO l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO il comma 679 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) nel quale è prevista la proroga a tutto il 2015 del regime Tasi vigente nel 2014;

RILEVATO che l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso e fattispecie assimilate, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione C.C. n.43 del 30/07/2015 di modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti TASI e TARI;

INFORMA

che entro il **16 DICEMBRE 2015** deve essere effettuato il versamento della TASI a saldo del tributo dovuto per l'intero anno 2015.

Chi deve pagare

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ed aree edificabili (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Nel Comune di Velletri non si applica nell'anno 2015 la quota della Tasi a carico dell'inquilino in quanto per il corrente anno l'aliquota del tributo è stata azzerata per gli immobili già assoggettati al pagamento dell'Imu.

Definizione di abitazione principale, pertinenze e fattispecie assimilate

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

In base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria, oltre alle specifiche fattispecie di equiparazione disposte dal legislatore, è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00.

Si evidenzia, inoltre, che non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare l'IMU non è dovuta mentre la TASI con l'aliquota prevista per le fattispecie equiparate all'abitazione principale è applicata in misura ridotta di due terzi.

Scadenze di versamento

Si ricorda che il pagamento della Tasi deve essere effettuato in n. 2 rate:

- prima rata: entro il 16 giugno si doveva effettuare il versamento dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 39 del 24 luglio 2014;

- seconda rata: entro il 16 dicembre si effettua il versamento a saldo del tributo dovuto per l'intero anno. Resta facoltà del contribuente quella di aver provveduto al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno 2015.

Aliquote Tasi anno 2015

Il calcolo della TASI per la rata del SALDO dovrà essere effettuato sulla base delle seguenti aliquote confermate anche per il corrente anno con deliberazione C.C. n. 44 del 30 luglio 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) e unità immobiliari e relative pertinenze ad essa assimilate ai sensi del vigente regolamento IMU e dell'art. 13, comma 2, lett. a), b), c) e d), del D.L. 201/2011	3,3 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Altri immobili che rimangono soggetti alla disciplina IMU	0,0 per mille

Ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica un'aliquota comunque non superiore all'1 per mille. La TASI non si applica ai terreni agricoli.

Detrazioni

La detrazione per l'anno 2015 è pari a euro 70,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fattispecie assimilate, con esclusione di quella posseduta dai cittadini AIRE. Per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado ai sensi del vigente regolamento IMU viene invece riconosciuta una detrazione fissa pari a euro 35,00. La sola detrazione di euro 70,00 è maggiorata di un ulteriore importo pari a euro 25 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, fino al massimo di quattro, fiscalmente a carico del nucleo familiare del soggetto passivo, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Base imponibile

- *Fabbricati iscritti in catasto*: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (esclusi A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (escluso D/5)	65	Cat. D/5	80

La base imponibile per il calcolo della TASI è quindi la stessa di quella per l'IMU: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore categoria catastale.

Il calcolo del tributo deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota stabilita dal Comune. Il tributo è dovuto in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Pagamento: Il versamento del saldo TASI 2015 può essere eseguito mediante il **modello F24** utilizzando i seguenti codici tributo previsti dall'Agenzia delle Entrate:

Descrizione	Codice tributo
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati	3961

Il “**codice comune**” da indicare per il Comune di Velletri è **L719**.

La Tasi potrà essere versata anche con l'apposito bollettino postale approvato dall'Agenzia delle Entrate e disponibile presso tutti gli uffici postali.

Per maggiori informazioni:

- Sul sito internet comunale (indirizzo <http://www.comune.velletri.rm.it>) è disponibile un applicativo “Calcolo IUC 2015” che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo del tributo dovuto. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, con la compilazione automatica e stampa del modello per il versamento del tributo.
- Presso il competente ufficio della Velletri Servizi SpA ubicato in V.le dei Volsci,57- tel. 069631533.

Velletri, 27 novembre 2015.

L'Assessore alle Finanze
Dott.ssa Marilena Ciarcia

Il Dirigente Settore Finanziario
Dott.ssa Ramona Vannelli